BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I. Mogadiscio, 16 Giugno 1950 Supplemento N. 1 al N. 3

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Pag.

ORDINANZA N. 26 rep. del 20 maggio 1950: istituzione del Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli 73

DECRETO N. 27 rep. del 22 maggio 1950: incarico delle funzioni di rappresentante del Pubblico Ministero, presso l'ufficio del Giudice della Somalia, al Procuratore Militare della Repubblica . . . 73

DECRETO N. 28 rep. del 5 giugno 1950: prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette 74

ORDINANZA N. 29 rep. dell'8 giugno 1950: condono di pene detentive 75

DECRETO N. 30 rep. del 10 giugno 1950: commissione esaminatrice degli esami di abilitazione magistrale 76

ORDINANZA N. 31 rep. del 9 giugno 1950: disposizioni relative alla proroga delle locazioni, agli sfratti ed alle pigioni 76

PARTE SECONDA

Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia-Sud (SAICES). Nomina delle cariche sociali 80

Società Agricola Italo-Somala (S.A.I.S.). Nomina di due dirigenti . . 80

Società Agricoltori Giuba (S.A.G.). Ammortamento di certificati azionari nominativi 81

Stamperia dell' A. F. I. S. — 362 — 500

PARTE PRIMA

ORDINANZA N. 26 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 8 del 12 aprile 1950 sull'ordinamento amministrativo del Territorio della Somalia;

ORDINA

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1950 è istituito il Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli, con sede a Merca.

Il predetto Commissariato è suddiviso nelle seguenti Residenze:

Residenza di Merca

Residenza di Brava.

Art. 2.

Le Residenze di Merca e di Brava, già comprese nella circoscrizione territoriale del Commissariato Regionale del Benadir, entrano pertanto a far parte, dalla data di decorrenza di cui all'art. 1, della circoscrizione territoriale del Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli.

Mogadiscio, 20 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 27 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950 contenente disposizioni per la provvisoria integrazione e per l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio in materia giudiziaria;

CONSIDERATO che non è stato ancora provveduto a destinare in Somalia apposito magistrato dell'ordine giudiziario, quale rappresentante del Pubblico Ministero;

RITENUTO che, in relazione alle esigenze del servizio ed al numero eccezionalmente elevato dei procedimenti penali, non è possibile affidare le funzioni di rappresentante del Pubblico Ministero al vice giudice NAVE Dr. Salvatore, il quale deve coadiuvare il Giudice della Somalia nelle sue funzioni e che, pertanto, a norma dell'art. 53 dell'Ordinamento Giudiziario, in mancanza di altro vice-giudice, è necessario incaricare delle funzioni di rappresentante del Pubblico Ministero il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare della Somalia;

DECRETA

A decorrere dal 22 maggio 1950 il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare della Somalia è chiamato temporaneamente a sostituire il rappresentante del Pubblico Ministero presso l'ufficio del Giudice della Somalia.

Mogadiscio, 22 maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 28 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la propria disposizione n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950 relativa al Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel Territorio della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di determinare i prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di prossima immissione sul mercato;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette "COLOMBO";

CONSIDERATA l'opportunità di eliminare dalla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico alcuni tipi di sigarette inglesi la cui scorta può ritenersi esaurita;

DECRETA

1. — I prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di prossima immissione sul mercato sono fissati come segue:

Sigarette "ROSA D'ORIENTE" al Kg So. 100 cioè So. 0,10 al pezzo.
Sigarette "STOP" al Kg. So. 90 cioè So. 0,09 al pezzo.

2. — Il prezzo delle sigarette "COLOMBO" viene elevato a So. 80 al Kg., cioè So. 0,08 al pezzo;

3. — I seguenti tipi di sigarette inglesi sono radiati dalla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei generi di Monopolio:

"Maspero Turkish — Churchman's N. 1 — Player's N. 3 — Capstan N/C Med. — Matinee — Player's N/C Med. — Senior Service — Releigh — Gold Flake — Wild Woodbine — Embassy — Honeydew — Etoile.

4. — Il presente Decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 5 giugno 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 29 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

Considerata l'opportunità, in occasione dell'assunzione da parte dell'Italia dell'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, di disporre un atto di clemenza a favore di colore che abbiano commesso reati anteriormente al 1° aprile 1950;

In virtù dei poteri conferitigli;

ORDINA

Sono condonate le pene detentive non superiori ad anni due e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere per i reati commessi, nel Territorio della Somalia, anteriormente alla data del 1° aprile 1950.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Mogadiscio 8 giugno 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 30 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12 relativa all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTA la conforme autorizzazione del Ministrero data con telegramma:

DECRETA

E' indetta per il mese di giugno corrente anno una sessione straordinaria d'esami d'abilitazione magistrale in Mogadiscio.

La commissione esaminatrice sarà così costituita:

Dr. Prof. Cacciapuoti Raffaele — presidente ed esaminatore per scienze
Dr. Prof. Villoresi Mario — vice presidente ed esaminatore per Lettere, Italiano e Pedagogia.
Dr. Prof. Greco Vincenzo — vice presidente esaminatore per Lettere e Latino.
Dr. Ing. Garino Giammarco — per Matematica.
Dr. Troise Francesco — ,, Storia.
Dr. Plastino Luciana — ,, Musica.
Geom. Bertani Veglio — ,, Disegno.
Prof. Amoroso Fulvio — ,, Ginnastica.

La commissione giudicherà in via preliminare dell'ammissione dei candidati alle prove d'esame.

Mogadiscio, 10 giugno 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
GORINI

ORDINANZA N. 31 rep

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di disciplinare le locazioni di immobili urbani nel Territorio;

ORDINA

CAPO I.

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni ed agli sfratti.

Art. 1.

L'affittuario di un immobile urbano destinato ad abitazione o ad altri usi ha diritto, relativamente alle locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, alla proroga del contratto fino al 31 dicembre 1950, quand'anche il termine fissato in detto contratto venga a scadere prima di questa data.

Tale diritto spetta all'affittuario sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quando anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Art. 2.

Nessuna azione per il rilascio di un immobile potrà essere promossa fino alla data del 31 dicembre 1950, se non nei casi previsti dagli Artt. 3 e 4 della presente Ordinanza.

Art. 3.

Se l'immobile è destinato ad uso di abitazione, l'inquilino non ha diritto alla proroga o decade da essa:

a) quando è in mora nel pagamento della pigione, o in caso di grave inadempienza;

b) quando il locatore dimostra di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente;

c) quando l'inquilino ha trasferito altrove la sua abitazione.

Art. 4.

Se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

a) quando è in mora nel pagamento della pigione o in caso di grave inadempienza;

b) quando ha cessato di svolgere nell'immobile l'attività alla quale serviva l'immobile stesso, salvo che per inderogabili esigenze sia stato costretto ad adibirlo ad abitazione propria.

Art. 5.

La sentenza o l'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile per la necessità del locatore, perde la sua efficacia se l'immobile stesso è locato ad altro conduttore, o se il locatore si procura altro immobile, sempre che il conduttore sia ancora nel possesso della cosa locata.

Se il conduttore non ha tale possesso, il locatore che senza giustificato motivo ha locato l'immobile ad altro conduttore o si è trasferito in altro immobile,

è tenuto al risarcimento dei danni; esso è tenuto altresì a riammettere il conduttore nel possesso della cosa locata, qualora questi non sia riuscito a sistemarsi in altro immobile, semprechè nel possesso della cosa locata non sia stato immesso un altro conduttore il quale ignorasse la situazione precedente.

Il locatore, che ottiene il rilascio dell'immobile simulando la causa di necessità prevista dalla lettera b) dell'art. 3 è punito con un'ammenda fino a 1.000 somali.

Art. 6.

Il giudice competente, su istanza del locatore, sentito il conduttore, con la massima celerità di procedura e omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio, stabilisce il giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza che dispone il rilascio dell'immobile, con decreto scritto in margine o in calce al titolo in base a cui si procede.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla data del decreto, se il rilascio è disposto per inadempienza del conduttore. Negli altri casi il giudice valuterà le particolari circostanze di fatto.

Il decreto previsto dal presente articolo non è soggetto ad alcun gravame. Tuttavia lo sfratto può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a tre mesi, se gravi circostanze lo esigono, e semprechè, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata.

Durante la proroga dello sfratto il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione non fosse risolto, sotto pena di decadenza dalla proroga concessa.

Art. 7.

Nella sentenza o nell'ordinanza che dispone il rilascio, per morosità, di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere concesso all'inquilino un termine per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi e delle spese giudiziarie.

La sentenza o l'ordinanza perde la sua efficacia qualora l'inquilino paghi le somme dovute entro il termine fissato a norma del comma precedente

Il termine suddetto non può essere superiore di un mese.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai giudizi in corso alla data della presente Ordinanza.

CAPO II.

Disposizioni relative alle pigioni.

Art. 9.

Le pigioni dovute per locazione di immobili, adibiti ad uso di abitazione o ad uso diverso non possono essere aumentate, quand'anche un altro conduttore sia succeduto o succeda nel godimento di un immobile, senza che, su richiesta del locatore, si sia in merito pronunciata la Commissione di cui all'Art. 10.

Ogni patto in contrario sarà dichiarato nullo su richiesta del conduttore.

Art. 10.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, sarà costituita in Mogadiscio, con competenza su tutto il Territorio, una Commissione per la determinazione e la revisione delle pigioni, composta:

— dal Giudice della Somalia, che la presiede;

— da due ingegneri dell'Ufficio delle OO. PP.;

— da due cittadini italiani, designati dalla Camera di Commercio, l'uno in rappresentanza dei conduttori, l'altro dei locatori.

Ove il caso da esaminarsi lo consigli, il Presidente potrà chiamare a far parte della Commissione due rappresentanti delle comunità non italiane.

La Commissione è assistita da un segretario, designato dal Giudice della Somalia e scelto fra il personale di cancelleria.

Art. 11.

Nel procedere alla determinazione dell'aumento o della riduzione dei canoni di affitto, la Commissione terrà conto della località in cui si trova l'immobile, dell'ubicazione, del tipo, dell'uso cui è destinato, delle caratteristiche locative e delle condizioni in genere di esso.

Art. 12.

La Commissione di cui all'Art. 10 avrà la facoltà di:

a) determinare, per i contratti di affitto ancora da stipularsi, un equo canone, su richiesta di una od entrambe le parti interessate;

b) rivedere, su richiesta di una od entrambe le parti, le pigioni in corso e procedere alla diminuzione od all'aumento delle stesse.

Art. 13.

La Commissione regola il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

La Commissione deve assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.

Qualora siano necessari accertamenti tecnici, la Commissione potrà a ciò delegare uno o più membri per effettuare sopraluoghi.

Le decisioni della Commissione sono definitive.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 14.

La presente Ordinanza non si applica agli immobili di proprietà demaniale nè a quelli dell'Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S) nè a quelli municipali.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate dall'autorità britannica che siano in contrasto con le norme di cui alla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, 9 giugno 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

PARTE SECONDA

AVVISO

Si rende noto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione in data 2 Aprile 1950 tenutasi in Roma, della Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia-Sud (S.A.I.C.E.S.) con sede in Merca e con capitale sociale di L. 750.000, sono state nominate le seguenti cariche sociali in seno al Consiglio:

Duca Dr. Marcello Diaz della Vittoria — Presidente
Com.te Omero Carniglia — Vice Presidente
Dr. Cesare Michele Buffo — Amministratore Delegato
Dr. Gr. Uff. Alberto Garelli — Consiglire
Avv. Mario Rivabella — Segretario
Rag. Giacinto Bonola — Presidente Collegio Sindacale
Sig. Serafino Lugli — Sindaco
Sig. Erminio Riccardi — Sindaco
Avv. Mauro Salzano — Sindaco supplente.
Dr. Livio De Simone Rossi — Sindaco supplente.

E' stata revocata la procura speciale conferita a suo tempo al Cav. Umberto Martori fu Nicola.

All'Amministratore Delegato, Dr. Cesare Michele Buffo è stata conferita la firma per tutti gli atti ed affari di ordinaria amministrazione con procura relativa.

Dr. Cesare Michele Buffo

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA — S.A.I.S.

Società per azioni; sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale Scellini E.A. 6.000.000.

Dal verbale di adunanza 19 aprile 1950 del Consiglio di amministrazione della detta società (depositato in atti del sottoscritto notaro Dr. Luigi Cassanello residente in Genova in data 24 maggio 1950 e qui registrato li 26 successivo) risulta:

1. — che i Dirigenti, Dr. Celestino Gandolfi, incaricato dei Servizi Agrari della società in Somalia e l'Ing. Giacomo Rambelli, incaricato dei Servizi Industriali hanno dichiarato di rinunciare ai suddetti Uffici.

2. — Che il Consiglio considerate la necessità di provvedere alla loro sostituzione ha deliberato:

a) di nominare il Dr. Ferdinando BIGI laureato in agraria, a Dirigente dei Servizi Agrari della Società in Somalia, con i poteri e facoltà inerenti al suo ufficio, con le modalità ed alle condizioni già fissate dal Presidente;

b) di nominare il Dr. Girolamo REGGIANI laureato in chimica industriale, a Dirigente dei Servizi industriali della Società con i poteri e facoltà inerenti al suo ufficio;

c) di affidare al Dr. Ferdinando BIGI ed al Dr. Girolamo REGGIANI, i poteri necessari all'espletamento dello ufficio ad essi demandato, con facoltà a ciascuno di essi in caso di assenza od impedimento del Direttore Generale, di firmare a nome e per conto della società, congiuntamente insieme, oppure congiuntamente al Procuratore della Società, Agr. Alberto Balbo, tutte le pratiche ed atti di ordinaria amministrazione, compreso la emissione di assegni e cheques sui c/c/ disponibili della società presso Banche e Banchieri in Somalia, con facoltà anche di apporre la firma di girata per l'incasso di assegni e cheques all'ordine della società.

Genova li 25 maggio 1950.

f.to Luigi Cassanello Notaro

Si legalizza la firma del Dr. Luigi Cassanello Notaro.

Dal Tribunale Civile e Penale di Genova li 29-5-1950.

IL CANCELLIERE DELEGATO
Il Cancelliere
f.to Massimiliano Castellano

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

IL CANCELLIERE DELL'INTESTATO UFFICIO

C E R T I F I C A

che la Società Agricoltori Giuba (S.A.G.) con istanza in data 15-1-1950, ha chiesto l'ammortamento di 5 certificati azionari nominativi della Società Agricoltori Giuba, numeri 31-33-180 e 181 emessi i primi tre in data 1-8-1947 e gli altri due in data 5-9-1947 "interamente liberati" di cui è stato denunciato il furto in occasione dei noti fatti dell'11-1-1948, ed è stata fatta regolare opposizione alla disponibilità dei certificati stessi da parte dell'eventuale detentore ed al pagamento dei dividendi.

Si diffidono gli eventuali detentori dei certificati di cui sopra a fare opposizione nei termini di legge dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Somalia, trascorso il quale i certificati azionari sono ammortizzati.

Mogadiscio, 31 maggio 1950.

IL CANCELLIERE
B. Vieri

ERRATA CORRIGE.

Nell'ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950, pubblicata sul supplemento n. 2 al "BOLLETTINO UFFICIALE" n. 2 del 24 maggio 1950, alla pagina 48, articolo 5, nel 1° rigo del secondo capoverso della tabella, la parola "Jusbasci" va sostituita con la parola "Bulucbasci".